

Tar Napoli si pronuncia sulle ordinanze contingibili e urgenti in ambito scolastico

Autore: Redazione

In: Diritto amministrativo

Il **Tar Napoli, sez. V, dec., 10 gennaio 2022, n. 19** ha sospeso l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola dell'obbligo (elementari e medie), nella parte in cui dispone la **sospensione delle attività in presenza** dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività **scolastica e** didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022; **tale ordinanza, infatti, si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e, quindi, da una normativa di rango primario e sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo.**

Sul punto le seguenti questioni:

- **Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ai tempi del coronavirus;**
- **La giurisprudenza più recente in tema di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili e urgenti;**
- **Il principio di legalità e le ordinanze contingibili e urgenti nell'era del Covid-19.**

La natura delle ordinanze extra ordinem

Il potere delle **ordinanze extra ordinem quale strumento atipico** cui ricorrere in casi di eccezionale urgenza, necessita di un'**esatta delimitazione dei confini entro i quali le ordinanze effettivamente adottate possano considerarsi legittime.**

Esse pertanto:

- non dovranno violare i precetti costituzionali, come quelli relativi a materie coperte da **riserva assoluta di legge**,
- non dovranno violare gli altri principi generali dell'ordinamento non deducibili da norme costituzionali.

A ciò si aggiunga che **la recente giurisprudenza ha stabilito il seguente il principio di diritto secondo cui: "l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti postula "la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento".**

Questa definizione **permette di comprendere con chiarezza i concetti di urgenza e contingibilità individuati dal legislatore quali presupposti fondanti il potere del Sindaco di adottare provvedimenti diretti ad incidere sulle libertà personali degli individui** attraverso l'imposizione, il divieto o la regolamentazione di determinati comportamenti.

I caratteri di urgenza e contingibilità si concretizzano quindi in :

-L'**urgenza**, nello specifico, è **caratterizzata dall'impossibilità di differire nel tempo l'intervento dell'Autorità** al fine di scongiurare l'ipotesi di un danno imminente.

-La **contingibilità**, invece, **mette in luce la natura residuale dell'ordinanza sindacale**, il cui ricorso si rende necessario al verificarsi di situazioni non altrimenti disciplinate dall'ordinamento giuridico.

Si approfondisca con:

- **Diritti costituzionali ai tempi del covid-19. Gerarchia e legittime limitazioni**
- **I diritti costituzionali vengono limitati per gestire l'emergenza epidemiologica**

La questione sottesa al Tar Napoli

La questione ha riguardo un'ordinanza regionale del Presidente della Giunta della Campania, relativa alla estrema contagiosità della nuova variante denominata "Omicron", che si intenderebbe "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19", sul **presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al genus delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute**, mediante le quali **sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario**.

Tali misure attuerebbero quanto **già disposto dall'art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111**. Tale normativa risulta aver natura di **rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo**, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio"; **il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività**.

Pertanto, **l'attività scolastica risulta già minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario**, le quali si occupano di tutelare l'interesse primario alla salute, individuale e collettiva.

Si conclude ritenendo che il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori risulta già stato eseguito a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell'incidente di costituzionalità.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/tar-napoli-si-pronuncia-sulle-ordinanze-contingibili-e-urgenti-in-ambito-scolastico/>